

Gazzetta del Sud 6 Luglio 2026

Non c'era associazione a delinquere dietro il giro di droga nella Locride

Locri. La sentenza emessa nei giorni scorsi dalla seconda sezione penale della Corte d'appello di Reggio Calabria segna un passaggio decisivo nel processo scaturito dall'operazione antidroga Green Day, giunto al giudizio di rinvio dopo l'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione nel febbraio 2024. Il procedimento riguarda le coltivazioni di marijuana individuate nei territori di Gioiosa Jonica, Grotteria e Martone, al centro dell'inchiesta condotta dai Carabinieri su delega della Procura distrettuale antimafia. Attenendosi ai principi stabiliti dalla Suprema Corte, i giudici d'appello hanno operato una significativa revisione del quadro accusatorio, arrivando a escludere la sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico contestata ai principali imputati. Sono stati assolti dal capo A (associazione ex articolo 74 del Dpr 309/90): Luca Benci, difeso dall'avvocato Leone Fonte; Vincenzo Sainato, assistito dall'avvocato Leone Fonte; Giorgio Violi, difeso dagli avvocati Guido Contestabile e Anna Maria Domanico. La Corte ha motivato l'assoluzione rilevando che «non emergono elementi probatori idonei a provare l'ipotesi associativa», confermando l'assenza di un vincolo stabile e di un'organizzazione strutturata tra gli imputati. Ulteriori assoluzioni hanno riguardato Giorgio Violi, assolto anche dal capo D, e Massimiliano Demasi, assolto dal capo E (detenzione), difeso dagli avvocati Fabio Mesiti e Guido Contestabile. Restano invece confermate le responsabilità relative alle coltivazioni di stupefacente (capi B, C, E), già accertate in via definitiva. La revisione del quadro probatorio ha comportato una sensibile riduzione delle pene, così rideterminate: Luca Benci (3 anni e 8 mesi), Vincenzo Sainato (4 anni), Giorgio Violi (5 anni), Massimiliano Demasi (assolto). La Corte d'appello ha recepito integralmente le osservazioni della Cassazione, che aveva censurato la precedente sentenza di secondo grado per l'assenza di elementi idonei a dimostrare un vincolo associativo duraturo. Nelle motivazioni del rinvio, gli ermellini avevano evidenziato che dalle intercettazioni emergevano condotte illecite non riconducibili a un pactum sceleris, «sull'esistenza del quale nulla viene evidenziato». In sostanza viene ribadita la mancanza di riscontri su aspetti ritenuti essenziali per configurare un'associazione criminosa, ovvero l'assenza di un vincolo stabile oltre i singoli episodi; la difficoltà operative e scarsità di mezzi; la mancanza di prove sulla presenza degli imputati nelle piantagioni; l'assenza di rapporti con il fornitore dei semi; le condizioni economiche precarie e la mancata partecipazione a tutti i delitti scopo. Elementi che, nel loro insieme, hanno portato a escludere la struttura organizzativa ipotizzata dall'accusa, per come cristallizzate nella motivazione che è stata depositata contestualmente alla sentenza.

Rocco Muscari